



# STATUTO

## COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

### **1. Costituzione e Sede**

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "EUPHONIA" con sede in strada del Recioto, 1 37024 NEGRAR (VR); essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

### **2. Carattere dell'Associazione**

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. È esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'associazione potrà compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

L'associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

### **3. Durata dell'Associazione**

La durata dell'associazione è illimitata.

### **4. Scopi dell'Associazione**

L'associazione è apolitica ed ha lo scopo di promuovere attività di carattere culturale e artistico al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini.

Al centro dell'attività dell'associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale, nei settori dei problemi sociali, dello spettacolo e del tempo libero. I soci potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza ed integrazione sociale.

L'associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con i suoi scopi.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione svolgerà le seguenti attività:

- *Attività culturali:* tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, rassegne o festivals, mostre, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films e documentari culturali o comunque di interesse per i soci.
- *Iniziativa ricreative:* teatro, musica e danza sia da parte dei soci, che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali.
- *Attività associativa:* incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro.
- *Attività di formazione:* stages e laboratori, corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nel settore artistico, ma anche in quello socio-educativo; costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

- *Attività editoriale:* pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche, nonché di materiale audio visivo e di volumi monotematici.

L'associazione, inoltre, intende divulgare e promuovere con foto, articoli, recensioni od altro, attraverso proprie pubblicazioni, la sua attività e quella dei soci, dei sostenitori, degli enti affiliati e convenzionati e promuovere quelle iniziative che vengono organizzate in Italia per la qualificazione, la diffusione e lo sviluppo delle attività culturali, spettacolari, artistiche. La spedizione dei propri periodici sarà gratuita e potrà avvalersi del "Regime agevolato" delle Poste Italiane tabella B, comma 27 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 1995 n. 549.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

## SOCI

### **5. Requisiti dei soci**

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Potranno inoltre essere soci Associazioni o altri organismi aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.

Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- *Soci Fondatori:* quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;

- *Soci Benemeriti*: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;

- *Soci Ordinari*.

La qualità di socio comporta la possibilità (estesa anche ai familiari) di frequenza all'associazione e agli eventi dalla stessa organizzate.

La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di 10 Euro e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.

#### **6. Ammissione dei soci**

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo che avrà la facoltà di accettarla o respingerla senza l'obbligo di rendere nota la motivazione. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

#### **7. Diritti e doveri dei soci**

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi sociali. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi sociali dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.

#### **8. Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

#### **9. Organi dell'associazione**

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il segretario generale.

### **ASSEMBLEA**

#### **10. Partecipazione all'assemblea**

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci, con pari diritto di voto.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci.

#### **11. Convocazione dell'assemblea**

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 7 giorni, mediante invito (per lettera o con altro mezzo, anche telefonico) indirizzato ai soci a cura della presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni.

#### **12. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea**

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori e dei soci benemeriti.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci convenuti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta e, se perdura la parità, il voto del presidente vale doppio.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto - salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

### **13. Forma di votazione dell'assemblea**

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

### **14. Compiti dell'assemblea**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria
  - a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
  - b) eleggere i membri del consiglio direttivo;
  - c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
  - d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  - e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- in sede straordinaria
  - f) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
  - g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  - h) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
  - i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **15. Compiti del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

### **16. Composizione del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è formato da 3 a 5 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Il consiglio direttivo designa il presidente fra i consiglieri nominati.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

### **17. Riunioni del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono due componenti (se il consiglio direttivo è di tre membri, tre se è di cinque membri).

Alle riunioni partecipa il segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con invito, anche verbale, almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato almeno 2 (due) giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Alle riunioni del consiglio direttivo potranno essere sempre invitati alcuni singoli soci interessati a temi particolari in discussione, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

## **PRESIDENTE**

### **18. Compiti del presidente**

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

### **19. Elezione del presidente**

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, il Vicepresidente ne assume le funzioni sino alla successiva assemblea ordinaria.

## **SEGRETARIO GENERALE**

### **20. Segretario generale dell'associazione**

Il segretario generale dell'associazione è nominato dal consiglio direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il consiglio ma socie dell'associazione.

Il segretario dirige l'amministrazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza da cui riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del consiglio direttivo ed alle riunioni dell'assemblea.

Il segretario generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'associazione.

## **FINANZE E PATRIMONIO**

### **21. Entrate dell'associazione**

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- c) dalle quote di soci benemeriti e sostenitori;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- 1) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

### **22. Durata del periodo di contribuzione**

I Contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

### **23. Diritti del soci al patrimonio sociale**

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

## **NORME FINALI E GENERALI**

### **24. Esercizi sociali**

L'esercizio sociale inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al segretario generale secondo le direttive del presidente del consiglio direttivo.

### **25. Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'assemblea, in beneficenza o attività similari.

### **26. Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

### **27. Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.